

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

25506

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 04/11/2016 Prot.: 0025506 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 187
Proposta di legge di iniziativa Consiglieri Sergio Berlato e
Massimiliano Barison relativa a: "MODIFICA DELLA LEGGE
REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 38 "NORME PER
L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI
EUGANEI".

Si comunica che con nota pervenuta il 25 ottobre 2016, il Consigliere Sandonà
ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

GV/sd
pd/tpdl 187 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 187

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Berlato, Barison e Sandonà

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 38 "NORME
PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI."**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 ottobre 2016.

* Con nota del 25 ottobre 2016, prot. 24591 il consigliere Sandonà ha sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 38 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI."

Relazione:

La presente proposta è essenzialmente finalizzata a rivedere l'ambito dell'area naturale protetta del Parco dei Colli Euganei, nonché a sollecitare la Regione, l'Ente Parco e gli enti locali interessati ad individuare, così come previsto dalla legge quadro nazionale sui parchi, la legge n. 394 del 1991, le aree contigue alla stessa da disciplinare con una normativa che ne valorizzi la tutela naturalistica e paesaggistica ed al contempo permetta ai territori interessati uno sviluppo sostenibile e aderente alle esigenze della popolazione ivi residente, anche di carattere economico, consentendo una rispettosa fruizione del territorio senza, tuttavia, ingessarlo con normative eccessivamente vincolistiche.

In particolare si prevede, allegando alla proposta una nuova perimetrazione del Parco, di considerare aree naturali protette esclusivamente quei territori che attualmente rientrano nelle zone di riserva naturale deputate alla protezione e conservazione del suolo e che presentano quei valori naturalistico-ambientali dove l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza (cfr. articolo 1). L'ambito territoriale del Parco dei Colli Euganei, infatti, ricomprende attualmente un'area molto vasta tanto da essere suddivisa in diverse tipologie di zone, oltre a quelle soprarichiamate, fortemente antropizzate ed urbanizzate che meglio si attaglierebbero a configurare zone di pre-parco o contigue piuttosto che aree naturali protette. Sono queste aree quelle in cui dovrebbe applicarsi una specifica normativa che tenga conto del valore naturalistico e paesaggistico, quantomeno per il fatto di costituire la prosecuzione delle aree naturali protette, ma anche del fatto che si tratta prevalentemente di aree agricole ed urbane dove si svolge la vita "normale" delle popolazioni ivi residenti. Ed è proprio per tale finalità, oltre che in attuazione della legge quadro nazionale sopra citata, che l'articolo 2 della presente proposta dispone che la Regione individui i confini delle aree contigue o di pre-parco stabilendone la relativa disciplina, d'intesa con l'Ente Parco e gli enti locali. La predetta norma provvede, poi, ad indicare in via generale i contenuti di tale disciplina e a limitare l'esercizio della caccia prevedendo che la stessa possa essere esercitata soltanto nella forma della caccia controllata.

Tale ultima disposizione si rende particolarmente necessaria ed anche urgente in relazione alla necessità di supportare le imprese agricole, ma anche in generale la popolazione, sempre più interessate da dinamiche faunistiche in presenza di un'accresciuta consistenza di alcune specie di animali selvatici, perlopiù cinghiali, e dell'impatto dei danni da questi causati, danni rilevanti sia per i processi produttivi che per l'ambiente. Ogni anno vengono, infatti, registrate un certo numero di richieste di risarcimento per danni alle colture e ai fondi agricoli. I danni possono presentarsi anche in più fasi della coltivazione e spesso oltre all'asportazione di parte della produzione si verificano anche notevoli danni indiretti determinati dal calpestio e dal passaggio degli animali, dall'abbattimento dell'intera pianta o dall'asportazione di intere fruttificazioni (per esempio l'uva) messe in atto per nutrirsi solo di una minima quantità di prodotto, dal danneggiamento delle piante, dal deterioramento di terrazzamenti o sponde dei canali di irrigazione. Si tratta, infatti, di una situazione non più sostenibile all'interno del Parco dei Colli Euganei un Parco, come sopra

accennato, considerevolmente antropizzato nel quale rivestono un notevole peso anche i danni che questi animali provocano alle attività umane. Considerando, poi, che frequentemente l'attività agricola può rappresentare anche l'unica fonte reddituale dei proprietari dei fondi, si capisce come l'impatto di questa specie costituisca un problema abbastanza sentito dai residenti a cui si aggiunge anche l'effetto emotivo legato a paure e preoccupazioni nonché lo svilupparsi di contrasti tra le diverse istituzioni e associazioni che, in varia misura, sono coinvolte nel problema (Ente Parco, comuni, residenti, cacciatori, agricoltori, ecc). Altro problema importante è, infine, anche quello degli incidenti stradali collegati agli spostamenti notturni di questi animali alla ricerca di cibo con evidente rischio per l'incolumità degli abitanti e dei fruitori del Parco.

Considerando, quindi, l'impatto importante che questi animali stanno avendo sugli ecosistemi naturali e sulla vita degli abitanti e la necessità di preservarli da un ulteriore aggravio della situazione, si rende indispensabile mettere in atto delle misure di contenimento, quali per l'appunto quelle individuate dalla presente proposta, che si sostanziano nella possibilità dell'esercizio della caccia controllata nelle aree limitrofe al Parco e che si aggiungono a quelle già attuate all'interno del Parco che si concretizzano essenzialmente nella cattura di esemplari attraverso l'uso di trappole mobili (chiusini) gestite da personale del Parco.

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 38 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI."

Art. 1 - Modifica dell'allegato della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli euganei."

1. La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli euganei."

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis - Aree contigue o di pre-parco.

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", d'intesa con l'Ente parco, individua i confini delle aree contigue o di pre-parco e stabilisce, d'intesa con l'Ente parco e gli enti locali interessati la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell'ambiente. In particolare, all'interno delle stesse può essere disciplinato l'esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata.

2. La Regione provvede all'individuazione ed alla disciplina delle aree contigue o di pre-parco nel piano ambientale di cui all'articolo 3 o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare."

Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli euganei."

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è soppresso.

Art. 4 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'approvazione o della modifica del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei ai fini dell'adeguamento delle norme di piano alla presente legge ed alla nuova perimetrazione del Parco regionale dei Colli Euganei, così come individuata nella planimetria allegata alla presente legge ai sensi dell'articolo 1:

a) nelle zone interne al nuovo perimetro del parco continuano a trovare applicazione le relative disposizioni contenute nel Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei;

b) nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco, precedentemente ricomprese nell'ambito del Parco regionale dei Colli Euganei, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 18 del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei e nelle stesse l'esercizio della caccia è consentito unicamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni delle aree interessate e dell'area naturale protetta.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'allegato della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli euganei."	3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli euganei."	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli euganei."	3
Art. 4 - Norma transitoria.	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 187 RELATIVO A:

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 38
"NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI
COLLI EUGANEI."**



PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 (BUR n. 58/1989)

NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. (1)

Art. 2 - (Finalità).

1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;
- c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e paleontologiche;
- d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del parco e su di esso gravitanti;
- g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e nell'intero ambito regionale.

Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).

1. Il piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:

- a) le eventuali modifiche al perimetro del parco;
- b) l'articolazione del parco in zone diverse, secondo la classificazione di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12;
- c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
- d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite, nonché i modi dell'acquisizione;

- e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni edilizie e alle opere di urbanizzazione;
- f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del parco;
- g) le modalità e i tempi per la chiusura delle cave di marna e calcare per cemento, nonché, per le cave di trachite, la quantità massima dei materiali estraibili e i tempi di chiusura delle attività considerate incompatibili con le finalità del parco;
- h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- i) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del parco;
- l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
- m) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:

- a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, e delle zone archeologiche;
- b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;
- c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
- d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
- e) la rete viaria distinguendola in:
 - percorsi pedonali e ciclabili;
 - strade carrabili non asfaltate;
 - strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
 - strade carrabili asfaltate;
 - percorsi dei mezzi pubblici;
- f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
- g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti esistenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;
- h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;
- i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;
- l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e caratteristiche dei terreni come previsto nella legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e nelle "grafie e simbologie regionali unificate".

4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le zone di pre-parco, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, in coerenza con le altre normative del piano ambientale stesso, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle

autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". L'individuazione di tali zone avviene mediante variazione al piano stesso secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare. (2)

Art. 7 - (Varianti al piano ambientale).

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del Piano e hanno la medesima efficacia.

2. Le varianti al piano ambientale devono essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e contengono un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e che non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40. (3)

(1) Vedi il Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies relativi alle delega agli Enti parco, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In precedenza la materia era disciplinata dall'art. 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63.

(2) Comma così sostituito da art. 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8.

(3) Si trattava della Commissione Tecnica regionale prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 abrogato dall'articolo 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia successivamente la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'articolo 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e le decorrenze ivi previste. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione tecnica regionale sezione urbanistica di cui all'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27. Inoltre si segnala che l'azienda regionale delle foreste è stata soppressa dall'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 istitutiva dell'Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agroalimentare denominata Veneto Agricoltura; successivamente la legge regionale n. 35/1997 è stata abrogata dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 istitutiva dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (1)

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE.

Art. 32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

Nota all'articolo 3

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 (BUR n. 58/1989)

NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.

Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).

Vedi nota all'articolo 2

Nota all'articolo 4

PIANO AMBIENTALE PARCO COLLI EUGANEI.

Deliberazione del Consiglio regionale 7 ottobre 1998, n. 74 (BUR n. 106 del 27 novembre 1998)

Articolo 18 Aree limitrofe Piano Ambientale

1. Nelle aree limitrofe all'area del Parco, espressamente considerate nelle tavole del P.A., per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali e degli altri strumenti di pianificazione territoriale, valgono, oltre alle specifiche

indicazioni cartografiche ed alle ulteriori specificazioni recate dalle presenti norme, i seguenti indirizzi generali:

a) gli sviluppi urbanizzativi e infrastrutturali devono essere dimensionati e articolati sul territorio in modo da:

1) non pregiudicare la leggibilità del paesaggio dei Colli, in particolare lungo i principali con visuali fruibili dalle arterie principali e dalle strade alzaie;

2) non interrompere i corridoi ecologici (alberate, corsi d'acqua etc.) che connettono il Parco alle principali aree naturali e seminaturali del contesto;

3) non compromettere la trama di fondo dei paesaggi agrari, con particolare riferimento ai segni e alle infrastrutture delle bonifiche;

b) l'organizzazione della viabilità e dei trasporti deve essere coerente con le finalità ed i criteri delineati dal P.A. per la salvaguardia e l'accessibilità del Parco; in particolare, al fine di diminuire l'intensità del traffico motorizzato interno e di dirottare dal Parco il traffico pesante di attraversamento, l'Ente agisce in tutte le sedi competenti per promuovere la diminuzione di carico della SS. 16, della SS. 10 e della SS. 247; il potenziamento del ruolo di trasporto metropolitano della ferrovia tra Padova e Montagnana e il miglioramento dei collegamenti tra le stazioni e il Parco; il potenziamento del ruolo del trasporto pubblico a servizio dei residenti e del turismo nel Parco; la valorizzazione della navigabilità turistica nel sistema storico delle vie d'acqua:

1) la diminuzione di carico della SS.16, ottenibile potenziando le connessioni della viabilità locale (in particolare nella conurbazione Abano-Montegrotto) con l'autostrada;

c) la disciplina urbanistica deve assicurare omogeneità di trattamento alle aree esterne ed interne al Parco, fatte salve le prescrizioni specifiche vigenti all'interno, soprattutto nei casi in cui il confine del Parco divide situazioni unitariamente consolidate;

d) le prescrizioni ed i progetti per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale devono perseguire il massimo coordinamento delle iniziative, soprattutto per quanto concerne la valorizzazione dei sistemi culturali di dimensione territoriale, come nel caso dell'asse Monselice-Este-Montagnana;

e) le prescrizioni ed i progetti per gli impianti tecnologici e produttivi (in particolare per le cementerie e i depuratori) devono essere coordinati entro piani sovralocali, che tengano conto delle strategie delineate dal P.A..